



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 12 luglio 2026

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E TERMINE
BREVE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE: LA
COMUNICAZIONE INTEGRALE DELLA
CANCELLERIA A MEZZO PEC EQUIVALE
ALLA NOTIFICAZIONE E FA DECORRERE I
TRENTA GIORNI EX ART. 51, COMMA 13,
CCII**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZA N. 20178/2026
DEP. 16 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E TERMINE BREVE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE: LA COMUNICAZIONE INTEGRALE DELLA CANCELLERIA A MEZZO PEC EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE E FA DECORRERE I TRENTA GIORNI EX ART. 51, COMMA 13, CCII

Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 maggio 2026 (dep. 16 giugno 2026), n. 20178/2026 - Pres. Ferro - Est. Farolfi

Massima

Al ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione controllata si applicano le regole del procedimento unitario e, in particolare, l'art. 51, comma 13, CCII, che fissa in trenta giorni dalla notificazione il termine per l'impugnazione; la comunicazione integrale del provvedimento eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC ha valore equipollente alla notificazione ai fini del decorso del termine breve, la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio in quanto attinente all'ammissibilità del ricorso e sottratta alla disponibilità delle parti.

I principi di diritto

1. Applicabilità delle regole del procedimento unitario al ricorso avverso l'apertura della liquidazione controllata

La Corte afferma che alla decisione sul reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata si applicano le disposizioni sul procedimento unitario, al pari di quanto avviene per la liquidazione giudiziale che ha sostituito la procedura fallimentare, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII, rimasto sul punto immutato dopo il d.lgs. n. 136/2024. Tra tali disposizioni assume rilievo l'art. 51, comma 13, CCII, per il quale "il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione", mentre il comma precedente precisa che la notificazione è eseguita dalla cancelleria per via telematica.

2. Onere di produzione della prova della notificazione (o comunicazione) e improcedibilità ex art. 369 c.p.c.

In continuità con il proprio orientamento, la Corte ribadisce che il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione o all'equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione o che la copia notificata o comunicata sia comunque nella disponibilità della Corte. Il principio è esteso al ricorso avverso il reclamo contro l'apertura della liquidazione controllata.

3. Equipollenza della comunicazione integrale della cancelleria alla notificazione ai fini del termine breve

La comunicazione integrale del provvedimento impugnato eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC ha, ex lege, valore equipollente alla notificazione ad istanza di parte ai fini del decorso del cosiddetto termine breve per l'impugnazione. Nel caso di specie, la sentenza d'appello - pubblicata il 28 luglio 2025 e comunicata integralmente via PEC al difensore nella medesima data, con ricevuta di consegna generata pochi minuti dopo - aveva fatto decorrere il termine di trenta giorni; il ricorso, notificato soltanto il 17



ottobre 2025 (in materia non soggetta alla sospensione feriale, ex art. 9 CCII), risulta pertanto tardivo.

4. Rilevabilità d'ufficio della tempestività e onere della prova della notificazione nel processo telematico

La tempestività del ricorso - il cui onere dimostrativo grava sulla parte ricorrente - può essere accertata d'ufficio, anche alla luce dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., trattandosi di questione attinente all'ammissibilità del ricorso, sottratta alla disponibilità delle parti e non bisognevole di previa sollecitazione del contraddittorio; né la valorizzazione dell'attestazione di cancelleria lede il diritto di difesa. Per i ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023 - data di attuazione del processo telematico in cassazione ex art. 196-quater disp. att. c.p.c. - la prova della notificazione della sentenza impugnata, sottratta alla disponibilità delle parti per l'interesse pubblicistico alla verifica del passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente mediante deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione.

Rilievo pratico

Per gli avvocati e i difensori delle parti:

Nelle impugnazioni concorsuali soggette al procedimento unitario - tra cui il ricorso avverso l'apertura della liquidazione controllata - il termine per il ricorso in cassazione è quello breve di trenta giorni, che decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC, equiparata alla notificazione; non opera la sospensione feriale (art. 9 CCII). È quindi indispensabile verificare tempestivamente il fascicolo telematico per individuare eventuali attestazioni di comunicazione integrale e depositare, in formato digitale, il messaggio originale di notificazione, non potendo la Corte supplire all'inadempimento della parte.

Per gli organi della procedura (curatori e liquidatori) e per le procedure concorsuali:

La pronuncia consolida l'estensione alla liquidazione controllata del regime processuale, quanto a termini e oneri di impugnazione, già proprio della liquidazione giudiziale. Ciò offre alla procedura un argomento per eccepire la tardività (e comunque l'inammissibilità) del ricorso proposto oltre i trenta giorni dalla comunicazione integrale, rafforzando la stabilità della decisione di apertura anche in assenza di costituzione dell'intimato.

Per i giudici di legittimità:

La verifica della tempestività costituisce un dovere rilevabile d'ufficio, in materia sottratta alla disponibilità delle parti, che può fondarsi sull'attestazione di cancelleria regolarmente acquisita al fascicolo telematico, senza necessità di stimolare il contraddittorio sul punto e senza lesione del diritto di difesa.

Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

L'ordinanza dà continuità al principio, elaborato in tema di ricorso avverso il rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento, sull'onere di produzione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (Cass. n. 24023/2023; conf. Cass. n. 12789/2024), estendendolo al ricorso avverso l'apertura della liquidazione controllata sulla scia di Cass., Sez. I, ord. n. 1473/2026, che valorizza il rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII e l'applicabilità delle regole del procedimento unitario.

Quanto all'equiparazione della comunicazione integrale di cancelleria alla notificazione ai fini del decorso del termine breve, la decisione si salda con Cass. n. 1463/2026, Cass.



n. 27909/2025 e Cass. n. 11449/2025. Sul versante della rilevabilità d'ufficio della tempestività e dell'onere di prova della notificazione nel processo telematico in cassazione, il richiamo è a Cass. n. 34959/2025 e a Cass. n. 27313/2024.

Ne risulta consolidato un indirizzo di rigore processuale: l'allineamento della liquidazione controllata alle regole del procedimento unitario comporta l'applicazione del termine breve di trenta giorni ancorato alla comunicazione integrale telematica del provvedimento, con conseguente inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, dei ricorsi tardivi.



Elenco O.C.C. Presidium Debitores - Rete Italia

Tutti gli O.C.C. Presidium Debitores sono accreditati dal Ministero della Giustizia e iscritti nella sezione A dell'apposito registro costituito ai sensi del D.M. 202/2014. La competenza territoriale è individuata in base al circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza o sede.

Abruzzo

- Tribunale di Teramo - O.C.C. Teramo Presidium Debitores
- Tribunale di Avezzano (AQ) - O.C.C. Avezzano Presidium Debitores

Calabria

- Tribunale di Cosenza - O.C.C. Cosenza Presidium Debitores

Campania

- Tribunale di Benevento - O.C.C. Benevento Presidium Debitores
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
- Tribunale di Avellino - O.C.C. Avellino Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli Nord - O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
- Tribunale di Salerno - O.C.C. Salerno Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli - O.C.C. Napoli Presidium Debitores
- Tribunale di Nola - O.C.C. Nola Presidium Debitores
- Tribunale di Torre Annunziata - O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
- Tribunale di Nocera - O.C.C. Nocera Presidium Debitores

Emilia Romagna

- Tribunale di Modena - O.C.C. Modena Presidium Debitores
- Tribunale di Ravenna - O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
- Tribunale di Forlì - O.C.C. Forlì Presidium Debitores
- Tribunale di Bologna - O.C.C. Bologna Presidium Debitores
- Tribunale di Piacenza - O.C.C. Piacenza Presidium Debitores
- Tribunale di Ferrara - O.C.C. Ferrara Presidium Debitores
- Tribunale di Rimini - O.C.C. Rimini Presidium Debitores

Lazio

- Tribunale di Cassino - O.C.C. Cassino Presidium Debitores
- Tribunale di Viterbo - O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
- Tribunale di Roma - O.C.C. Roma Presidium Debitores
- Tribunale di Civitavecchia - O.C.C. Civitavecchia Presidium Debitores
- Tribunale di Frosinone - O.C.C. Frosinone Presidium Debitores
- Tribunale di Rieti - O.C.C. Rieti Presidium Debitores

Lombardia

- Tribunale di Milano - O.C.C. Milano Presidium Debitores
- Tribunale di Brescia - O.C.C. Brescia Presidium Debitores
- Tribunale di Bergamo - O.C.C. Bergamo Presidium Debitores

Piemonte

- Tribunale di Torino - O.C.C. Torino Presidium Debitores

Puglia

- Tribunale di Brindisi - O.C.C. Brindisi Presidium Debitores
- Tribunale di Trani - O.C.C. Trani Presidium Debitores
- Tribunale di Taranto - O.C.C. Taranto Presidium Debitores
- Tribunale di Lecce - O.C.C. Lecce Presidium Debitores
- Tribunale di Bari - O.C.C. Bari Presidium Debitores

Sicilia

- Tribunale di Trapani - O.C.C. Trapani Presidium Debitores
- Tribunale di Agrigento - O.C.C. Agrigento Presidium Debitores

Veneto

- Tribunale di Venezia - O.C.C. Venezia Presidium Debitores

